



## Accordo di prestazioni

tra il

Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA)

rappresentato da

Claudio Lardi, Consigliere di Stato

e la

Pro Grigioni Italiano (Pgi)

rappresentata da

Dr. Sacha Zala, Presidente

### 1. Obiettivo

Mantenimento e promozione della lingua e della cultura italiana nei Grigioni.

### 2. Basi legali

L'accordo si basa sull'articolo 11 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni, nonché sugli articoli 9-11 dell'ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni. Si basa inoltre sulla legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romanza e italiana, articolo 2 cpv. 2 e sulla relativa ordinanza, articolo 2.

### 3. Indipendenza

L'indipendenza della Pgi è garantita.

### 4. Prestazioni della Pro Grigioni Italiano

La Pgi si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

4.1 Progetti

4.2 Pubblicazioni

4.3 Consulenze

I singoli prodotti inclusi in queste categorie sono elencati e descritti nella tabella allegata. Questa tabella costituisce una parte integrante del presente accordo di prestazioni. Ulteriori prodotti non fanno parte di questo accordo.

### 5. Prestazioni del Cantone dei Grigioni (incluse quelle della Confederazione)

5.1 Per le prestazioni indicate al punto 4, negli anni dal 2009 al 2012 la Pgi riceve aiuti finanziari cantonali annui di circa fr. 110'000.– a carico del conto 4250.365002, nonché aiuti finanziari federali annui di circa fr. 775'000.–.

5.2 Gli aiuti finanziari totali vengono versati in due rate: la prima rata di circa fr. 55'000.– degli aiuti finanziari cantonali, nonché circa fr. 387'500.– degli aiuti finanziari federali, per il 31 gennaio; la seconda rata di circa fr. 55'000.– degli aiuti finanziari cantonali, nonché circa fr. 387'500.– degli aiuti finanziari federali, per il 31 maggio, dopo avere fornito il rapporto di gestione alla Promozione della cultura.

- 5.3 Nel caso in cui le prestazioni concordate al punto 4 non venissero soddisfatte, dopo aver preso atto dei motivi e delle intenzioni della Pgi, Confederazione e Cantone decidono in merito alle misure da adottare, alla riduzione o alla revoca degli aiuti finanziari.
- 5.4 Per il periodo sussidiato per le prestazioni concordate al punto 4, alla Promozione della cultura dei Grigioni e al Controllo cantonale delle finanze su richiesta vengono fornite tutte le informazioni necessarie e concessa visione della situazione finanziaria per controllare che questo accordo venga soddisfatto.
- 5.5 Per gli aiuti finanziari cantonali prospettati a favore della Pgi è fatta salva la riserva della relativa approvazione del credito da parte del Gran Consiglio. La riserva di credito della Confederazione sottostà all'approvazione del preventivo annuo da parte delle Camere federali.
- 5.6 Il versamento degli aiuti finanziari federali avviene da parte del Cantone dei Grigioni su incarico del Dipartimento federale dell'interno; allo stesso modo, anche i preventivi, i rapporti e la corrispondenza della Pgi in merito agli aiuti finanziari avvengono per il tramite del Cantone.

## **6. Collaborazione**

La Pgi e il Cantone si impegnano a curare i contatti reciproci. Si garantisce che almeno una volta all'anno si terrà un reciproco scambio di informazioni.

## **7. Controlling e garanzia della qualità**

Le prestazioni indicate al punto 4 vengono verificate con gli indicatori secondo la tabella allegata. La Pgi garantisce che tutte le manifestazioni culturali rivolte al pubblico che sottostanno al presente accordo saranno pubblicate – se tecnicamente possibile previa definizione di un'interfaccia – sul sito [www.grigionicultura.ch](http://www.grigionicultura.ch).

## **8. Rapporto**

- 8.1 Alla Promozione della cultura dei Grigioni vanno presentate le seguenti informazioni:
- entro il 30 settembre il programma d'attività per l'anno seguente;
  - entro il 31 gennaio le indicazioni sull'impiego degli aiuti finanziari del Cantone dei Grigioni;
  - entro il 31 maggio il rapporto di gestione e una documentazione commentata ("rapporto di controlling") sugli indicatori elencati nella tabella allegata. Essi devono essere valutati in relazione alle prestazioni indicate al punto 4 e alle cifre dell'anno precedente.
- 8.2 Il DECA può richiedere in ogni momento ulteriori informazioni sulle prestazioni concordate al punto 4.

## **9. Entrata in vigore e durata**

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2009 e vale fino al 31 dicembre 2012. Il primo anno è considerato di prova. Nell'autunno 2009 si terrà un colloquio di valutazione tra le due parti contraenti. L'accordo attuale non pregiudica nessun accordo futuro.

**10. Disposizione finale**

Entrambi i partner si impegnano ad adeguare il contratto ai mutamenti di fatto e di diritto.

Coira, 08. Dez. 2008

Dipartimento dell'educazione,  
cultura e protezione dell'ambiente



Claudio Lardi, Consigliere di Stato

Coira, 3/12/2008

Pro Grigioni Italiano



Dr. Sacha Zala, Presidente